VERBALE DI ACCORDO

Ex art. 47 della L.428/90 e 63, comma 4, d.lgs.270/99

L'anno duemilaquattordici, il giorno 2 del mese di dicembre, si sono incontrate formalmente convocate presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico, presente l'avv. Michela Porcaro per il MISE e dr. Mosca e dr. Barbato per la Regione Campania – il dr. Matone e dr. Genova per la Regione Lombardia e la dr.ssa Sfroza per la Regione Lazio;

la Società **Opera21 S.p.a. in A.S.** (di seguito Cedente) rappresentata dal Commissario Straordinario prof. Avv. Alberto Stagno d'Alcontres, assistito dall' Avv. Adelio Riva;

la Società **Topnetwork S.p.a.** (di seguito Cessionaria o Acquirente) in persona dell'Amministratore Unico Dott. Franco Celletti assistito dal Dott. Sabatino Giordano e dall'avv. Barbara Ugatti, presenti altresì la dr.ssa Emanuela Freddi e Gloria Ferrando;

le OO.SS. di categoria nazionale e territoriali

per la FIOM CGIL Nazionale Marco Mandrini

per la FIM CISL Nazionale Marco Giglio

per la UILM UIL Nazionale Fabrizio Fiorito

per la FISMIC Nazionale Silvio Battistini

per le RSU Aziendali: Debora Farronato, Antonio Cirillo, Marco de Marchi, Giuditta Sturniolo, Cuzzocrea Leandro, Bruntetto Ferrarese

(di seguito tutti indicati come le Parti)

al fine di esperire l'esame congiunto per la procedura di cui all'art.47 della L. 428/90, e successive modifiche e integrazioni.

PREMESSO CHE

- in data 11.07.2013 il Tribunale di Milano ha ammesso la Società Opera21 S.p.a. alla Procedura di Amministrazione Straordinaria, dichiarando lo stato di insolvenza con sentenza n. 702/2013 depositata il 16 luglio 2013, affidando la gestione ordinaria della società al Commissario Giudiziario Prof. Avv. Alberto Stagno d'Alcontres;
- in data 28.08.2013, previa autorizzazione del G.D. del Tribunale di Milano dott.ssa Caterina Macchi, è stato pubblicato il bando per il fitto del complesso aziendale Opera21 S.p.a. in A.S., di poi aggiudicato alla Topnetwork S.p.A. giusta autorizzazione del 2.10.2013;
- con comunicazione ex art. 47 L.428/1990, inviata in data 8.10.2013, Opera21 S.p.a. in A.S. e Topnetwork S.p.a. hanno avviato la procedura di consultazione sindacale prevista dalla citata legge;
- in data 17.10.2013, per notar Caruso in Milano, è stato formalizzato l'atto di affitto del complesso aziendale Opera21 S.p.a. in A.S. per la durata di mesi dodici sospensivamente condizionato all'esito positivo della procedura di consultazione;
- in data 18.10.2013 presso il Ministero dello Sviluppo Economico è stato formalizzato ipotesi di accordo ex art. 47 legge 428/1990 di poi ratificato il successivo 13.11.2013; per effetto del suddetto accordo è stata, dunque, rimossa

la condizione sospensiva apposta al contratto di affitto del complesso ex Opera21 S.p.a. in A.S. e, dunque, è stata fissata alla data del 21 novembre 2013 la immissione della Topnetwork S.p.a. nella disponibilità del complesso aziendale e nei rapporti di lavoro subordinato in essere;

- in data 31.08.2014 la Topnetwork S.p.a. ha formulato offerta di acquisto ad Opera21 S.p.a. in A.S. ai sensi dell'art.63 d.lgs. 270/99 e dell'art.47 L. 428/1990, offerta di poi integrata con note del 29.09.2014 e 1.10.2014;
- all'esito dell'esame dell'offerta di acquisto, del piano industriale e del piano occupazione, il Commissario Straordinario ha selezionato la Topnetwork S.p.a., quale aggiudicataria della procedura di Vendita del complesso d'azienda;
- il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per la vigilanza sugli enti il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, con il positivo parere del Comitato di sorveglianza, con nota del 5.11.2014 prot. n. 0195483, visto il piano industriale e occupazionale presentato da Topnetwork S.p.A., ha autorizzato il Commissario Straordinario di Opera21 S.p.a. in A.S. a selezionare quale offerta vincente l'offerta vincolante della Topnetwork S.p.a. divenuta, quindi, aggiudicataria della procedura di vendita. L'efficacia del contratto di cessione del complesso aziendale Opera21 S.p.a. in A.S. è stata subordinata al verificarsi della seguente condizione sospensiva: stipula dell'accordo sindacale ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 270/99;
- con comunicazione, ex art. 47 Legge 428/1990 e art. 63 comma 4 D. Lgs 276/99 e successive modificazioni, inviata in data 5.11.2014, Topnetwork S.p.a e Opera21 S.p.a. in A.S., hanno dunque avviato la procedura di consultazione sindacale prevista dalla citata legge, informando le OO.SS. e le RSU di cui ai richiamati articoli, dei motivi dell'operazione societaria, delle conseguenze giuridiche, economiche e sociali, indicate nella succitata comunicazione;
- in data 13.11.2014, è stato avviato il previsto confronto sindacale, presso il Ministero dello Sviluppo Economico; durante il predetto confronto le Società, richiamando quanto già enunciato nella informativa del 5 novembre 2014 - a cui si rinvia integralmente, anche con specifico riferimento all'operazione ivi descritta - hanno illustrato il contesto generale, le ragioni di carattere strategico ed economico alla base dell'operazione societaria, nonché le ricadute e le prospettive in ordine al futuro del complesso aziendale venduto e del personale coinvolto;
- il confronto è proseguito il giorno 19.11.2014 e, in tale occasione, le OO.SS. attesa l'impossibilità ad addivenire ad un accordo hanno richiesto di procedere ad una proroga del fitto di azienda al fine di scongiurare la restituzione dell'azienda e, con essa, la retrocessione dei rapporti di lavoro e il conseguente licenziamento di tutto il personale. A fronte di ciò la Topnetwork S.p.A. si è resa disponibile, sussistendone le condizioni di garanzie e tutela, a procedere nel senso richiesto dalle richiamate OO.SS. precisando che l'eventuale proroga avrebbe dovuto necessariamente prevedere analoga estensione della CIGS per riorganizzazione già concessa per dodici mesi e in scadenza il 20.11.2014;
- in data 20.11.2014 è stata confermata dal legale rapp.te della Topnetwork S.p.A. la disponibilità alla richiesta proroga del fitto del compendio aziendale Opera21 S.p.a. in A.S.; proroga ritenuta opportuna anche dal commissario straordinario al fine di addivenire al perfezionamento della cessione;
- di poi, le OO.SS. nazionali e territoriali, sulla base delle ulteriori risultanze emerse dalla fase di consultazione, hanno effettuato assemblee territoriali, all'esito delle quali, ben valutando l'impatto sociale, è emersa a maggioranza la volontà di definire la procedura di acquisto del compendio aziendale Opera21 S.p.a. in A.S. da parte di Topnetwork S.p.A. nei termini e con le modalità di cui alla richiamata offerta come integrata, con particolare riguardo al piano occupazione dettagliato nella comunicazione ex art. 47 Legge 428/1990 e art. 63 comma 4 D. Lgs 276/99 e successive modificazioni, inviata in data 5.11.2014;
- le OOSS e le RSU/RSA dichiarano di aver ricevuto ampia e dettagliata informativa di cui all'art. 47 della legge 428/90.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- Topnetwork S.p.a. ha presentato offerta di acquisto nell'ambito del Bando di vendita del complesso aziendale Opera21 S.p.a. in Amministrazione Straordinaria per l'attuazione del Piano Industriale qui di seguito indicato, ed a cui si rinvia integralmente nella comunicazione di Topnetwork S.p.a. del 5 novembre 2014;
- nell'ambito del suddetto piano Industriale, è prevista l'assunzione, alle dipendenze dell'offerente di dipendenti della Opera21 S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, secondo il numero, le modalità, i termini e i tempi precisati nel Piano stesso;
- successivamente alla data di formalizzazione del contratto di cessione prevista entro il 20.12.2014 la società Cessionaria Topnetwork S.p.A., si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 4 del D.Lgs. 270/99 - e nei limiti e nelle condizioni indicate nelle disposizioni di cui al presente accordo, anche ai sensi dell'art. 47, commi 4 bis e 5 legge 428/90 e della normativa speciale ivi prevista, a costituire ex novo rapporti di lavoro rispetto a quelli già in essere tra la Cedente ed i soli dipendenti individuati in relazione alle professionalità richieste dalla Cessionaria, come indicato nell'ambito della proposta di Topnetwork S.p.A. del 31.08.2014, di poi integrata in data 29.09.2014 e 1.10.2014, e come precisate nel presente accordo;
- qui di seguito sono indicati gli elementi fondamentali del piano occupazione come elaborato anche a seguito del confronto in sede ministeriale di cui alle premesse.

***

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale di Accordo.
2) Le parti si danno atto che è obiettivo comune e condiviso garantire la massima occupazione e la ricollocazione al lavoro dei dipendenti della Opera 21 S.p.A. in AS.
3) Le parti stipulano il presente accordo a definizione della procedura ex artt. 47 legge n. 428/90 e 63 comma 4, d.lgs. 270/99 e si danno reciprocamente atto che nulla osta alla formalizzazione dell'offerta di acquisto presentata da Topnetwork S.p.A. ("acquirente" o "società acquirente), con sede in Roma alla via Simone Martini n. 143, C.F./P.IVA 07719191994, nell'ambito del Bando di vendita del compendio aziendale Opera21 S.p.A. in A.S., pertanto espressamente convengono - in applicazione all'art. 63, comma 4, del d.lgs. 270/99 nonché dell'art. 47, comma 5, della legge 428/90 - che non troverà applicazione alcuna la disciplina di cui all'art. 2112 cod.civ., conseguentemente i rapporti di lavoro instaurandi saranno regolati in via esclusiva sulla base dei termini e delle modalità del seguente accordo.
4) Nell'ambito del richiamato piano Industriale/occupazionale è prevista l'assunzione alle dipendenze della Topnetwork Spa di dipendenti della OPERA21 S.p.A. in Amministrazione Straordinaria secondo il numero, le modalità, i termini e i tempi precisati nel Piano stesso.
5) Più in particolare, le parti convengono l'assunzione alle dipendenze dell'acquirente di dipendenti di Opera21 S.p.A. in A.S.; e ciò secondo il numero, le modalità, i termini e i tempi precisati nel presente accordo.
   All'uopo si evidenzia che le parti - sociali e istituzionali - hanno condiviso la volontà di mettere a disposizione, attraverso tale procedura, opportunità occupazionali per ciascuno dei lavoratori attualmente in forza su Opera21 S.p.A. in A.S., al fine di garantire i livelli occupazionali. A tale scopo le istituzioni, la Regione Campania, Regione Lazio e la Regione Lombardia, si impegnano a mettere in atto tutte le azioni, ai sensi della normativa vigente, per sostenere il piano industriale presentato da Topnetwork S.p.A. affinché la stessa Topnetwork S.p.A. traduca le opportunità che si verranno a delineare in un significativo miglioramento del piano occupazionale già presentato a corredo dell'offerta di acquisto.

In particolare per le Regioni presenti le iniziative riguardano sia le politiche attive del lavoro, che il supporto alla riqualificazione delle risorse umane, che eventuali forme di contributo alle imprese compatibili con le normative vigenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in accordo con le Regioni interessate (Lombardia e Lazio), ha ribadito la propria disponibilità a promuovere azioni di sensibilizzazione nei confronti dei committenti potenziali di Opera 21 S.p.A. in AS per verificare la loro disponibilità a conferire ordinativi tali da determinare ricadute occupazionali oltre quelle già assicurate dalla cessionaria.

Per il Piano industriale 2014-2016 si precisa che il fabbisogno di risorse umane viene stimato nei termini di seguito illustrati.

A. Per lo sviluppo del Piano industriale, si stima un fabbisogno totale di risorse che verranno assunte tra i dipendenti facenti capo alla procedura per step successivi nell'arco temporale di svolgimento del Piano stesso ed al raggiungimento degli obbiettivi di fatturato ivi previsti, come di seguito dettagliato:
L'assunzione di detti lavoratori potrà essere effettuata direttamente dalla società TOPNETWORK SpA ovvero da altra società da questa controllata, collegata e/o partecipata.

FASE 1

- Start up del piano

Per lo start up del Piano è prevista l'assunzione di complessive 121 risorse in momenti successivi.
All'avvio del piano stesso o comunque al closing dell'operazione - saranno assunte complessivamente 81 unità secondo la seguente ripartizione:

- nr. 67 unità, a tempo indeterminato, per garantire la gestione dei progetti e delle attività tecniche in corso;
- nr. 14 unità, assunte ex novo a tempo determinato con trasformazione a tempo indeterminato in presenza della commessa di riferimento, attualmente in scadenza, per la durata di almeno 18 mesi: alla scadenza, in caso di mancato rinnovo della commessa questi lavoratori saranno inseriti all'interno di azioni di salvaguardia occupazionale di cui alle fasi/punti successivi;

la individuazione dei profili professionali, delle skills, delle localizzazioni geografiche, è strettamente vincolata ai clienti ed alla tipologia di commesse per le quali, stante le peculiarità delle prestazioni e la necessità di garantire continuità dei progetti e relativi livelli di efficienza, non è possibile una fungibilità di mansioni.

- entro il 15 febbraio 2015
  nr. 40 unità saranno assunte ex novo, a tempo determinato, alla scadenza, in caso di mancato rinnovo della commessa questi lavoratori saranno inseriti all'interno di azioni di salvaguardia occupazionale di cui alle fasi/punti successivi; in dettaglio:
  - 29 unità, assunte ex novo a tempo determinato, coerentemente con i profili professionali e la tipologia di attività saranno tutte destinate a ricoprire posizioni operative nel ramo IT sulla base dell'ampliamento di attività e commesse della Topnetwork S.p.A. (ovvero di società controllate e/o collegate) e/o dall'acquisizione di nuove commesse;
  - 11 unità, assunte ex novo a tempo determinato, saranno impiegate nel ricoprire posizioni di supporto e di potenziamento della struttura operativa di Roma, Napoli e Milano;

Con le suindicate 40 assunzioni, il numero dei dipendenti complessivamente occupati al 16 febbraio 2015 sarà pari a complessive 121 unità di cui: 67 unità a tempo indeterminato e 54 unità a tempo determinato.

FASE 2

Il business plan prevede una significativa attività commerciale tale da poter far ipotizzare un aumento delle attività del gruppo, derivanti da nuovi business e dall'acquisizione di nuove commesse già dagli inizi del 2015 ed entro il 2016.

In questa ottica, a partire dal 01.01.2015 ed entro il 31.12.2016, è previsto l'ingresso, mediante assunzioni ex novo a tempo determinato, su nuove commesse, di ulteriori unità compatibili con i profili professionali, le skills e le localizzazioni geografiche richieste dai clienti.

Tali assunzioni a tempo determinato per un numero complessivo pari ad 80 unità, rapportate a 40 unità per il 2015 e 40 unità per il 2016, saranno effettuate a condizione che si registri un fatturato in incremento rispetto al fatturato realizzato al 31.12.2014. Specificamente è prevista l'assunzione a tempo determinato, chiaramente scaglionate nel tempo secondo le esigenze di mercato e i profili richiesti, di 12 unità per ogni milione di euro di fatturato in incremento realizzato.

La Topnetwork SpA, si impegna ad assicurare che entro il 31 luglio 2015, il numero delle risorse complessivamente occupate a tempo indeterminato (incluse le 67 unità della fase di start-up) sia pari a 90 unità, indipendentemente dai volumi di fatturato atteso, a condizione che sia rinnovata la commessa Accenture per il 2015.

Il consolidamento dei volumi di vendita come preventivati per il 2015 (incremento di fatturato di tre milioni di euro) e il raggiungimento degli ulteriori obiettivi di fatturato per il 2016 consentirà la trasformazione a tempo indeterminato di ulteriori 20 unità.

In tale prospettiva, alla fine del 2016 (consolidati i volumi di fatturato previsti) le unità impegnate a tempo indeterminato saranno 126, oltre alle 75 a tempo determinato, per un totale di 201 unità.

Il presente piano di assunzioni si sviluppa sul Piano Industriale di riferimento ed è suscettibile di implementazioni ed incrementi a fronte di risultati economici migliorativi dello stesso.

Parimenti, le tempistiche previste per le assunzioni programmate, essendo legate al raggiungimento degli obbiettivi di fatturato, possono essere anticipate – in tutto o in parte – per garantirne il raggiungimento.

Ulteriori Assunzioni

Sono infine ipotizzabili - ma non puntualmente stimabili sulla base delle informazioni attualmente disponibili - ulteriori assunzioni presso collegate, previa verifica di fattibilità relativamente al luogo di residenza e competenze possedute dai candidati rispetto alle posizioni da ricoprire. Dette eventuali assunzioni, ove in concreto attuate, avverranno alle condizioni economiche e normative in vigore nella società di assunzione e potranno essere computate a scalare in relazione al raggiungimento delle soglie occupazionali preventivate.

*****

Trattamento economico-giuridico

Per ciò che attiene al trattamento economico giuridico, resta confermato quanto già indicato nella richiamata comunicazione ex art. 47 Legge 428/1990.

Fermo tale principio, la società si impegna, sussistendone i presupposti, a offrire condizioni economiche in linea quelle già definite in esito all'accordo del 13 novembre 2013 e come comunicati ai singoli interessati, con comunicazione mail del 14.01.2014, all'atto della presa in carico, per effetto dell'intervenuto affitto, del compendio aziendale OPERA21 SpA in AS.

Riguardo i rapporti a tempo determinato l'impegno assunto dalla Topnetwork SpA viene definito in rapporti di durata, anche per sommatoria di singoli periodi, non inferiore a mesi sei.

****

Resta espressamente inteso che l'assunzione dei lavoratori come innanzi individuati potrà essere effettuata dalla Topnetwork S.p.A. o da altre società da questa controllata, collegata e/o partecipata; in tal caso i dipendenti assunti da parte di società collegate, controllate e/o partecipate dall'acquirente saranno comunque computati nel numero di unità lavorative di cui al presente accordo. Tale elemento dovrà chiaramente risultare in fase di formalizzazione dell'offerta di lavoro essendo funzionale al piano occupazione.

****

B. Ferme restando le entità numeriche del Piano di Assunzione, così come precisato nell'offerta e coerentemente descritto al punto A della presente comunicazione, il presente accordo ex art. 47 legge 428/90, quanto alle "conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori", contiene "ulteriori modifiche delle condizioni di lavoro", così come previsto dall'art. 63, comma, del d.lgs. 270/99.
Tali modifiche atterranno alle condizioni economiche e normative applicate; e ciò nei termini di seguito precisati.

Ne consegue che presupposto inderogabile del Piano è che il presente accordo ex art. 47 preveda, come di fatto espressamente prevede, la risoluzione, con conseguente disapplicazione, di tutti gli accordi aziendali in vigore e delle condizioni economiche e normative che ne conseguono.
E' prevista la generale applicazione del CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica aziende ind.li.
Inoltre, l'assunzione del singolo lavoratore, viene subordinata all'accettazione di un trattamento economico e normativo, che potrà essere inferiore e/o diversamente disciplinato - salvi ed impregiudicati i minimi tabellari stabiliti dal CCNL applicando relativamente alla posizione offerta - rispetto a quello in godimento, anche con riduzione di istituti individuali (es. superminimi, *ad personam*, etc.) e rinuncia ad ogni connessa rivendicazione.
In relazione a quanto sopra, le assunzioni siano esse a tempo indeterminato che determinato sono subordinate:
- alla adesione espressa del singoli al presente accordo ex art. 47 legge 428/90, che verranno formalizzate con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali;
- alla sottoscrizione di accordi individuali aventi coerente oggetto e con gli effetti di inoppugnabilità ex art. 2113 cod. civ.

****

C. In coerenza a quanto previsto nel Bando per la procedura di vendita del compendio aziendale e nella relativa offerta, ai sensi dell'art. 63, comma 2, d.lgs. 270/99 l'offerente si obbliga a mantenere, per il biennio successivo, i livelli occupazionali stabiliti nel presente accordo sindacale.

*****

D. Occorre inoltre precisare che - stante "il trasferimento solo parziale" del lavoratori oggi in forza ad OPERA21 S.p.A. in Amministrazione Straordinaria alle dipendenze dell'offerente, giusta art. 63, 4° comma, d.lgs. 270/99 - la scelta dei dipendenti da assumere, fermi le entità numeriche ed i requisiti di cui al punto A, nonché le condizioni economico - normative di cui al punto B, avverrà secondo valutazione discrezionale della Topnetwork S.p.A., tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e produttive in funzione di criteri quali la sede di provenienza e, ove occorra, degli "skills" e di eventuali colloqui individuali e prove attitudinali, secondo modalità rimesse alla determinazione della stessa Topnetwork S.p.A.
La direzione del personale della Topnetwork SpA darà tempestiva informativa, a mezzo e-mail o altra modalità, alle OO.SS. e RSU, riguardo la tipologia di attività, il numero delle risorse e la relativa durata dei rapporti instaurati di volta in volta.

****

E. Per i lavoratori non ricompresi, ex art. 47 comma 4 bis Legge 428/90, nel trasferimento di OPERA21 S.p.A. in Amministrazione Straordinaria sarà presentata tempestiva istanza di CIGS per cessazione, tenuto conto del piano occupazione, e altresì attiverà procedura di mobilità con individuazione di unico criterio della non opposizione.

F. Topnetwork S.p.A., sempre ai sensi dell'art. 47 comma 6 Legge 428/90, si impegna – in previsione di nuove commesse o di incrementi di attività tali da richiedere nuove assunzioni – prioritariamente ad attingere dal "bancino" di risorse rimaste in carico - in CIGS – in OPERA21 S.p.A. in Amministrazione Straordinaria.

****

6) Le parti riconoscono e confermano, con il presente accordo, anche ai sensi dell'art. 47 commi 4bis e 5 della Legge 428/90, che ai rapporti di lavoro costituiti ex novo con l'acquirente, come descritti ai punti che precedono, non troveranno applicazione gli accordi aziendali già in vigore presso Opera21 S.p.A. in AS e tutte le relative condizioni economiche e normative che ne conseguono;
7) Le parti si obbligano ad eseguire l'accordo di cui sopra con correttezza e buona fede; con ogni relativa conseguente determinazione, ove occorra anche ex art. 1460 cod. civ.
8) Il Commissario Straordinario si impegna ad attivare attività di monitoraggio per verificare gli impegni dell'azienda acquirente derivanti dal presente Accordo nei due anni successivi, a tal fine verrà convocato, con cadenza semestrale (prima verifica al 30 giugno 2015) apposito incontro con le rappresentanze sindacali.

****

Le OO.SS. di categoria nazionali FIOM CGIL, FIM CISL, UILM UIL, FISMIC, sottoscrivono il presente accordo per integrale condivisione del relativo contenuto.
Le attuali RSU territoriali vengono prorogate fino al 30 giugno 2015 e comunque fino al rinnovo delle stesse.

****

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano correttamente esperita la procedura ex art.47 Legge 428/90 con piena e reciproca soddisfazione.

Opera21 S.p.A. in A.S.

Il Commissario Straordinario
Avv. Alberto Stagno d'Alcontres
Avv. Adelio Riva

Toppnetwork S.p.A.
L'Amministratore Unico
dott. Franco Celletti

dott. Sabatino Giordano

OO.SS.

RSU/RSA

VERBALE DI ACCORDO

Addì _____, in ROMA/MILANO

_____ , il sig. _____ e il sig. _____ nella loro qualità di conciliatori designati rispettivamente da _____ e dalla _____, hanno esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale

TRA

la società TOPNETWORK S.p.A. (di seguito anche "la Società"), con sede legale in Roma alla Via Simone Martini n. 143 C.F./P.IVA 07719191004, in persona dell'Amministratore Unico dott. Franco Celletti, assistita dal dott. Sabatino Giordano e dalla .....

E

il sig. _____ nato a _____ il _____ residente in _____ alla via _____ , C.F. _____ (di seguito "il Lavoratore"), assistito dal sig. ..... nella qualità di rappresentante della OO.SS.....;

I suddetti conciliatori, accertata l'identità delle parti, la capacità ed il potere di ciascuna di esse di conciliare la fattispecie in esame, hanno preventivamente provveduto ad avvertire le parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113 comma 4 c.c. e degli art. 411, comma 3, e 412 c.p.c. come modificati dalla legge 11.08.1973, n. 533 e dalla legge 183/2010.

Preliminarmente le parti, come innanzi costituite e rappresentate, espongono quanto segue

PREMESSO CHE

- il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per la vigilanza sugli enti il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, con il positivo parere del Comitato di sorveglianza, con nota del 5.11.2014 prot. n. 0195483, visto il piano industriale e occupazionale presentato da Topnetwork S.p.A., ha autorizzato il Commissario Straordinario di Opera21 S.p.a. in A.S. a selezionare quale offerta vincente l'offerta vincolante della Topnetwork S.p.a. divenuta, quindi, aggiudicataria della procedura di vendita. L'efficacia del contratto di cessione del complesso aziendale Opera21 S.p.a. in A.S. è stata subordinata al verificarsi della seguente condizione sospensiva: stipula dell'accordo sindacale ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 270/99;
- con comunicazione, ex art. 47 Legge 428/1990 e art. 63 comma 4 D. Lgs 276/99 e successive modificazioni, inviata in data 5.11.2014, Topnetwork S.p.a e Opera21 S.p.a. in A.S., hanno dunque avviato la procedura di consultazione sindacale prevista dalla citata legge, informando le OO.SS. e le RSU di cui ai richiamati articoli, dei motivi dell'operazione societaria, delle conseguenze giuridiche, economiche e sociali, indicate nella succitata comunicazione;
- in data 2.12.2014 è stato sottoscritto verbale di accordo sindacale ex art. 47 Legge 428/1990, che si allega al presente atto (sub. allegato A) si da costituirne, per quanto di specifica ragione, parte integrante e costitutiva;
- in forza di detto accordo sindacale la Topnetwork S.p.A. si è impegnata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 comma 4 D. Lgs 270/99 - e nei limiti e nelle condizioni indicate nelle disposizioni di cui al predetto Accordo, anche ai sensi dell'art. 47 commi 4 bis e 5 Legge 428/1990 e della normativa speciale ivi prevista – a realizzare un piano occupazione a parziale copertura della forza lavoro della Opera21 S.p.A. in A.S.;
- le parti, in tale accordo, hanno vincolato le assunzioni ex novo di ciascun lavoratore alla esplicita adesione all'accordo sindacale ex art. 47 Legge 428/1990 stipulato nonché alla sottoscrizione del presente accordo;

Tanto premesso, tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) le parti, coerentemente a quanto previsto richiamato verbale di accordo sindacale ex art. 47 Legge 428/1990 del 2.12.2014, confermano la propria volontà di dare corso alla costituzione ex novo di un rapporto di lavoro tra la società e il lavoratore, e ciò alle condizioni tutte di cui alla lettera di assunzione che, controfirmata dalle parti, si allega al presente atto (sub. allegato B) in ulteriore esemplare, si da costituirne parte integrante e costitutiva;
3) conseguentemente, il lavoratore, presta il proprio consenso ed esprime condivisione a tutte le previsioni contrattuali contenute nella predetta lettera di assunzione, ribadendo il carattere novativo dell'assunzione stessa, con correlata inapplicabilità sia dell'art. 2112 c.c., sia dell'art. 2103 c.c., rispetto alle situazioni connotanti i pregressi distinti rapporti di lavoro con Opera21 S.p.A. in A.S.;
4) atteso il carattere novativo dell'assunzione di che trattasi, il lavoratore dichiara e conferma di non avere nulla a pretendere dalla Topnetwork S.p.A., ad alcun titolo o causale, per qualsivoglia diritto, pretesa ed azione riconducibile e/o ricollegabile al pregresso distinto rapporto di lavoro con Opera21 S.p.A. Opera21 S.p.A. in A.S. e/o alla sua cessazione, con relativa esclusione di responsabilità della medesima Topnetwork S.p.A., anche in via solidale e/o residuale;
5) la Topnetwork S.p.A., sempre a mezzo del suo legale rappresentante p.t., prende atto delle dichiarazioni ricognitive ed abdicative formulate dal lavoratore, nelle forme e alle condizioni espressamente indicate ai punti 3) e 4) che precedono, condividendole ed accettandone i relativi contenuti ed effetti.

I conciliatori, pertanto, redigono il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti, anche ai sensi e per gli effetti di quanto sancito dall'ultimo comma dell'art. 2113 c.c.

Le parti:

La società | Il lavoratore

I conciliatori